



# Libero scambio

Aprile 2019

**L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) ha creato una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati. In virtù dell'ALS, i prodotti industriali possono circolare esenti da dazi doganali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L'Accordo vieta inoltre le restrizioni quantitative all'importazione (contingenti) e le misure di effetto equivalente (p. es. modalità di vendita discriminatorie). L'ALS costituisce un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'UE: nel 2018 circa il 52%\* delle esportazioni svizzere erano dirette verso l'UE e, inversamente, il 70%\* delle importazioni svizzere provenivano dall'UE.**

## Cronologia

- 01.01.1973 entrata in vigore dell'Accordo
- 03.12.1972 accettazione da parte del popolo e dei Cantoni
- 22.07.1972 firma dell'Accordo

## Stato del dossier

Da oltre 40 anni la Svizzera e l'UE collaborano nell'ambito dell'ALS. Il Comitato misto, che si riunisce regolarmente, è incaricato della gestione dell'Accordo e ne verifica il funzionamento. L'ultima riunione del Comitato misto ha avuto luogo il 13 novembre 2018.

## Contesto

Nell'Europa occidentale si sono imposti due diversi modelli d'integrazione: da un lato la fondazione della Comunità economica europea (CEE) nel 1957 e dall'altro la creazione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; European Free Trade Association, EFTA) nel 1960. All'inizio degli anni 1970, sono stati conclusi accordi di libero scambio tra la CEE e i singoli Stati membri dell'AELS volti a evitare un divario tra i due blocchi economici e finalizzati alla creazione di un vasto mercato dell'Europa occidentale. Anche la Svizzera, uno degli Stati fondatori dell'AELS, ha firmato un ALS con la CEE nel 1972. In tal modo ha potuto consolidare le sue relazioni economiche con la CEE senza per questo rinunciare alla propria autonomia in materia di politica economica estera, vale a dire al diritto di concludere accordi con Stati terzi. L'ALS venne sottoposto a referendum, sebbene la Costituzione federale non ne prevedesse l'obbligo, e fu accettato il 3 dicembre 1972 a larghissima maggioranza (72,5% del popolo e tutti i Cantoni).

## Contenuto

L'ALS vieta i dazi doganali e le restrizioni quantitative o qualsiasi altra misura di effetto equivalente (p. es. modalità di vendita discriminatorie) su prodotti industriali e migliora l'accesso al mercato per i prodotti agricoli tras-

formati. L'ordinamento tariffario di questi ultimi è disciplinato dal Protocollo n° 2 dell'ALS che è stato rivisto durante i negoziati degli Accordi bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai prodotti dell'industria alimentare un migliore accesso ai mercati (vedi scheda informativa «Prodotti agricoli trasformati»). Il commercio di prodotti agricoli non trasformati non rientra nel campo d'applicazione dell'ALS e viene disciplinato nell'accordo agricolo.

La franchigia doganale per le merci vale unicamente all'interno della zona di libero scambio. Contrariamente a un'unione doganale, gli Stati legati dall'ALS stabiliscono autonomamente le tasse e le quote d'importazione applicabili nei confronti degli Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a essere svolti alle frontiere per garantire tra l'altro che il trattamento preferenziale sia applicato unicamente ai prodotti originari degli Stati della zona di libero scambio.

Tramite le regole d'origine, il Protocollo n° 3 (protocollo sulle regole d'origine) dell'ALS contiene le condizioni in base alle quali un prodotto può essere considerato originario della Svizzera o dell'UE e quindi, ai sensi dell'ALS, può circolare esente da dazi doganali (merce originaria). Il 3 dicembre 2015 tramite decisione del Comitato misto dell'ALS, le disposizioni della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM») sono state riprese all'interno del Protocollo n° 3 dell'ALS. In questo modo per la produzione di merci originarie nell'ambito dell'ALS possono essere utilizzate non solo materie prime provenienti dai Paesi del mediterraneo meridionale (Egitto, Israele,

Territorio palestinese occupato, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia), dagli Stati AELS e dalla Turchia, ma anche dai partner dell'Accordo nell'area dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia) senza dover rinunciare so scambio commerciale alla franchigia doganale. Per le imprese svizzere esportatrici, in particolare del settore tessile, si tratta di un passo molto importante dal punto di vista economico.

### **Portata dell'Accordo**

Il partenariato nel quadro dell'ALS offre una base per le intense relazioni economiche che la Svizzera, con la sua forte tradizione di Paese esportatore, mantiene con l'UE, il suo principale partner economico. Nel 2018, la Svizzera ha esportato verso l'UE beni per un valore totale di 121 mia. CHF\* e ha importato merci provenienti dall'UE per 142 mia. CHF\* (escluso il commercio d'oro). Nel 2018, la Svizzera è stata il terzo mercato per lo smercio di prodotti dell'UE dopo gli USA e la Cina e si è posizionata al terzo posto fra i partner commerciali più

importanti per l'UE dopo USA e Cina. Negli ultimi 20 anni, il volume degli scambi commerciali è aumentato mediamente del 3% all'anno. Gran parte del flusso di merci rientra nel campo di applicazione dell'ALS.

\*Dati provvisori (Swiss-Impex)

#### **Link alla versione PDF**

[www.dfae.admin.ch/europa/libero-scambio](http://www.dfae.admin.ch/europa/libero-scambio)

#### **Maggiori informazioni**

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, [info@seco.admin.ch](mailto:info@seco.admin.ch)

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

Direzione degli affari europei DAE

Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)

[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)